

**ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

**NORME DI PROCEDURA**

Sulla base di quanto stabilito nell'Articolo 16 dell'Accordo di Coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese firmato il 4 Dicembre 2004 (di seguito denominato "Accordo") e della nota di interpretazione dell'Articolo 10 dell'Accordo firmata dalla Parte italiana il 19 marzo 2008 e dalla Parte cinese il 10 Aprile 2008, le due Parti hanno raggiunto l'intesa sui seguenti articoli delle "Norme di procedura" (di seguito denominate "Procedura"):

**Articolo 1 – Film in coproduzione**

I "film in coproduzione" includono lungometraggi (per tali intendendosi film di durata superiore ai 75 minuti), cortometraggi (per tali intendendosi film di durata inferiore ai 75 minuti), film di animazione (per tali intendendosi lungometraggi o cortometraggi con immagini realizzate graficamente e animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e supporto), film a carattere scientifico e documentari (inclusi film TV e film in digitale), realizzati con qualsiasi tecnica e su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, già inventati o di futura invenzione, in conformità alla legislazione nazionale in vigore in ciascun Paese .

**Articolo 2 - Istanze di Ammissione**

**2.a.** Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, presso le due Amministrazioni competenti, di massima, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film o delle lavorazioni principali per i film d'animazione.

**2.b.** Alle suddette istanze di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione, redatta in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua cinese per il Governo della Repubblica Popolare Cinese:

1. la sceneggiatura definitiva del film;
2. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico e per la realizzazione e lo sfruttamento del film è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;
3. il contratto di coproduzione negoziato tra le parti , in conformità a quanto previsto dall' art.3 delle presenti note.

Le competenti Autorità dei due Paesi potranno inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

- 2.c. (I) Il progetto filmico dovrà essere preventivamente approvato, in via provvisoria, dalle Autorità competenti dei due Paesi. L'approvazione definitiva del film terminato verrà sempre concessa salvo che dall'esame del film realizzato risulti la mancata conformità sostanziale dell'opera filmica ultimata al progetto e alla sceneggiatura preventivamente approvato dalle Autorità di entrambi i Paesi.
- a) Per la Cina, non appena il film in coproduzione avrà ottenuto la "Licenza per il progetto" dalle Autorità governative competenti, verrà ritenuto aver temporaneamente completato le procedure di approvazione; non appena avrà ottenuto la "Licenza di proiezione" dalle Autorità governative competenti, verrà ritenuto aver completato definitivamente le procedure di approvazione.
- b) Per l'Italia, non appena il film avrà ottenuto l'avviso di temporanea approvazione da parte delle Autorità governative competenti, verrà considerato aver completato le procedure di approvazione temporanea; non appena otterrà l'avviso di definitiva approvazione da parte delle Autorità governative competenti verrà considerato aver completato definitivamente le procedure di approvazione.
- (II) Nel caso di film realizzati in regime di coproduzione esclusivamente finanziaria, le Autorità competenti dei due Paesi dovranno verificare l'equilibrio o la stretta alternanza tra partecipazioni finanziarie cinesi e partecipazioni finanziarie italiane, subordinando l'approvazione dei progetti presentati al conseguimento di tale equilibrio. In ogni caso, l'apporto finanziario massimo consentito non potrà superare la quota minima di partecipazione - prevista all'art.4 dell'accordo - per le coproduzioni tradizionali.
- (III) L'approvazione definitiva comporterà automaticamente l'autorizzazione alla proiezione in pubblico del film all'interno ed all'esterno di ciascun Paese e, quindi, l'automatica concessione del diritto di proiezione in pubblico del film, in conformità alla legislazione nazionale in vigore in ciascun Paese.
- 2.d. Ciascuna Autorità competente dovrà comunicare all'altra il proprio parere in merito all'approvazione della coproduzione, allegando alla comunicazione una copia del relativo dossier.

### **Articolo 3 – Contratto di Coproduzione**

3.a. Il contratto di coproduzione deve precisare:

- (I) il titolo del film ;
- (II) il nome del regista ;
- (III) il nome dell'autore della sceneggiatura ;

- (IV) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
- (V) l'ammontare del costo del film;
- (VI) l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
- (VII) la ripartizione dei proventi e dei mercati;
- (VIII) l'impegno dei produttori - non essendo ammissibili coproduzioni a costo bloccato - a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti.
- (IX) una clausola del contratto dovrà prevedere le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:
  - a) nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;
  - b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;
  - c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le modalità pattuite ;
- (X) una clausola che impegni i coproduttori a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione e tutti i rischi sul materiale originale di produzione;
- (XI) la data prevista per l'inizio delle riprese del film;
- (XII) il piano finanziario del film;
- (XIII) l'elenco degli elementi tecnici ed artistici, l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli interpreti principali e secondari, tenendo presente che la partecipazione tecnico-artistica dovrà essere di massima commisurata all'impegno finanziario dei coproduttori;
- (XIV) il piano di lavorazione;
- (XV) una clausola che disciplini le modalità di vendita all'estero del film nel rispetto delle indicazioni previste dall'art. 7 della presente "Procedura";
- (XVI) una clausola che disciplini le modalità di nomina e le funzioni del produttore delegato/esecutivo.

I contratti di coproduzione devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascun coproduttore in merito alla ripartizione percentuale degli oneri relativi allo sviluppo, all'elaborazione, ai costi di produzione e post-produzione fino alla realizzazione della copia campione.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, potranno essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato e dovranno essere

sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi prima di terminare il film.

La sostituzione di un coproduttore è ammessa solo in casi eccezionali, per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

#### **Articolo 4 - Apporti dei Coproduttori**

Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario dovrà essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 120 giorni (centoventi) dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario. L'inosservanza di questa norma comporterà la perdita dei benefici della coproduzione.

#### **Articolo 5 – Post produzione, negativi e lingua**

5.a. Se la post-produzione del film viene effettuata in un Paese diverso da quello dei due Paesi co-produttori, è necessaria l'approvazione delle Autorità Governative competenti di entrambi i Paesi. La post-produzione del film in coproduzione deve essere effettuata nel Paese del coproduttore con quota di partecipazione maggioritaria; nel caso in cui l'investimento sia paritario, deve essere effettuata nel Paese di cui il regista ha la nazionalità, oppure in un Paese terzo scelto attraverso consultazione delle due Parti.

5.b. La partecipazione alla coproduzione implica la comproprietà del negativo o di qualsiasi altro supporto di registrazione, anche digitale, su cui la copia master di registrazione viene prodotta. La comproprietà dei diritti sul negativo sarà condivisa sulla base della percentuale di investimento. Il negativo od il supporto di cui sopra dovrà essere depositato, a nome congiunto dei coproduttori, presso un laboratorio situato in uno dei due Paesi, scelto di comune accordo, con delega irrevocabile di accesso a tutte le lavorazioni necessarie all'altro coproduttore. Di massima, i materiali saranno depositati nel Paese del produttore con quota di partecipazione maggioritaria.

5.c. Ciascun film di coproduzione dovrà essere realizzato in due versioni, in italiano e in cinese: la versione italiana dovrà essere realizzata in Italia e quella cinese in Cina.

#### **Articolo 6 – Ripartizione delle quote, proventi e mercati - Esportazione del film – Partecipazione ai festival**

6.a. Ciascun coproduttore sarà titolare dei diritti d'autore e di proprietà del film, con l'eccezione dei territori dei Paesi coproduttori, per una quota equivalente alla percentuale dei rispettivi apporti alla coproduzione del film.

6.b. La ripartizione dei proventi e dei mercati, con l'eccezione dei territori dei Paesi coproduttori, dovrà rispettare la percentuale dei rispettivi apporti alla produzione del

film. Nel caso entrambi i coproduttori abbiano già stipulato contratti con Paesi terzi relativamente alla ripartizione dei proventi, saranno applicati tali contratti.

**6.c.** Nel caso in cui il film in coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni dei film sono contingentate, il film sarà considerato appartenente al Paese del coproduttore maggioritario. In caso di coproduzioni paritarie, il film sarà imputato al contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalità.

**6.d.** I coproduttori dovranno stabilire con precisione nel contratto di coproduzione le modalità della vendita e della commercializzazione del film nei territori esteri. Nel caso in cui le vendite estere del film siano affidate, in tutto o in parte, a un *sales agent*, la scelta dell'agente dovrà avvenire di comune accordo attraverso consultazione e con lo scopo di scegliere un agente di riconosciuta importanza da entrambe le Parti. In caso di mancato accordo, la decisione del coproduttore maggioritario (o del coproduttore del Paese di nazionalità del regista, nel caso di coproduzioni paritarie) sarà prevalente.

**6.e.** In caso di presentazione del film Festival cinematografici internazionali, il girato dovrà essere presentato almeno 30 gg. prima alle Autorità competenti del Governo Cinese per la registrazione.

Se i regolamenti fissati dal festival dovessero causare il mancato rispetto di tali termini, non si potrà impedire la partecipazione del film al Festival.

#### **Articolo 7 – Identificazione del film**

**7.a.** I film in coproduzione dovranno essere presentati con le seguenti espressioni:

(i) “una coproduzione italo-cinese” :

- in Italia e nei territori di sua competenza;
- nel resto del mondo (ad esclusione della Cina )in caso di coproduzione maggioritaria italiana

(ii) “una coproduzione cino-italiana ” :

- in Cina e nei territori di sua competenza;
- nel resto del mondo (ad esclusione dell'Italia) in caso di coproduzione maggioritaria cinesc.

In caso di partecipazioni paritaria, nel resto del mondo , il film sarà indicato come “italo-cinese” o “cino-italiano” a seconda della nazionalità del regista.

**7.b.** Questa espressione dovrà figurare in un cartello separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

## Articolo 8. Applicazione

Uno scambio costante di informazioni sui progetti filmici presentati verrà assicurato dalle Autorità competenti dei due Paesi, che si adopereranno per risolvere positivamente eventuali problemi derivanti dall'applicazione dell'Accordo, della Nota di Interpretazione dell'Art.10 e delle presenti "Norme di Procedura".

## Articolo 9. Revisioni, validità e presente testo

9a. Le presenti "Norme di Procedura" entreranno in vigore dal giorno della firma. Per le condizioni di validità e di interruzione delle presenti "Norme di Procedura", insieme alla "Nota interpretativa dell'Articolo 10 dell'Accordo", si fa riferimento a quanto previsto all'Articolo 18 dell' "Accordo".


9b. In accordo tra entrambe le Parti, sarà possibile effettuare aggiunte e modifiche alla "Nota di interpretazione" dell'Articolo 10 dell'Accordo e alle presenti "Norme di procedura" e stabilire la data di validità delle aggiunte e modifiche.

9c. Le presenti "Norme di Procedura" non implicano oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall' "Accordo".

9d. Le presenti "Norme di Procedura" sono stilate in lingua cinese e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Rappresentante del  
Governo della Repubblica Italiana  
Ambasciatore straordinario e –  
plenipotenziario della Repubblica  
Italiana in Cina  
Amb. Alberto Bradanini

Rappresentante del Governo della  
Repubblica Popolare Cinese- SAPPRT  
Direttore Generale del Dipartimento  
Cinema della Amministrazione per le  
pubblicazioni stampa, Radio, Cinema e TV  
ZHANG Hongsen



BEIJING  
18 JUN 2014